

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Primo Maggio n.25

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: guidodelre@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 6 Aprile 2018

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U.n.53 del 27.03.18 - Inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria

Con C.U. n. 53 del 27 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un tesserato responsabile di aver posto in essere reiterate condotte particolarmente gravi perseguite ai danni di alcuni minori. Il Tribunale valutati gli atti di indagine ha ritenuto responsabile il tesserato per le condotte poste in essere connotate peraltro dall'utilizzo degli strumenti "social" che facilmente sfuggono ai controlli genitoriali, con l'uso dell'inganno attuato dietro ai profili Facebook appartenenti ad inesistenti soggetti femminili, condividendo *"la richiesta della Procura Federale per l'irrogazione della sanzione massima edittale di anni 5 di inibizione con l'aggiunta della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, come prevista dall'art. 19, co. 3°, CGS"*.

C.U. n.50 del 22 marzo 2018 - Improcedibilità del deferimento

Con C.U. n. 50 del 22 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un calciatore responsabile di non aver risposto a due convocazioni per il ritiro precampionato inviate dal proprio sodalizio, disertato l'attività di addestramento ed agonistica, sottraendosi al vincolo pluriennale che lo legava con la società. Il Tribunale, considerata l'istanza di audizione inviata dall'incolpato nella vigenza del termine di adozione dell'atto di deferimento ha dichiarato improcedibile il deferimento, per non aver la Procura consentito al calciatore l'esercizio del suo diritto precisando che *"..accede l'obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenute oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell'adozione dell'atto conclusivo di deferimento"*.

C.U. n. 48 del 7 marzo 2018 - Premio di Tesseramento Annuale

Con C.U. n. 48 del 7 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un tesserato responsabile di aver sottoscritto un accordo economico con un allenatore dilettante per l'acquisizione delle sue prestazioni professionali quale preparatore atletico riconoscendogli un Premio di Tesseramento Annuale superiore a quello massimo fissato dalla LND. Il Tribunale ha accolto il deferimento ritenendo non fondata la circostanza che la somma eccedente sarebbe stata ricondotta ad un rimborso spese, un premio Salvezza e Vittoria campionato atteso che *"..il modello di accordo predisposto dalla LND, cui le Società ed i tesserati devono attenersi, prevede una chiara distinzione tra il premio di tesseramento ed il rimborso spese, con l'evidente fine di evitare accordi elusivi del limite [...]"*.

-CORTE SPORTIVA D'APPELLO F.I.G.C.

C.U. 113 04.04.2018 - Inosservanza dell'obbligo di assistenza medica

Con C.U. n. 113 del 4 aprile 2018 la Corte Sportiva d'Appello della FIGC si è pronunciata sul ricorso presentato da un'affiliata avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo per l'inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante una gara. La Corte, ha rigettato il ricorso proposto precisando che priva di pregio risulta la circostanza che il medico fosse presente in distinta ma successivamente costretto a lasciare il campo per motivi personali atteso che *"l'obbligo di assistenza medica durante la gara è sancito dal Regolamento del Giuoco del Calcio, al n. 1 della Regola 5, rubricata "Decisioni Ufficiali FIGC – Persone ammesse nel recinto di gioco"*.

DECISIONI F.I.P.

-TRIBUNALE FEDERALE FIP

C.U. n. 805 del 27.02.2018 - Validità del trasferimento dell'atleta straniero

Con C.U. n. 805 del 27 febbraio 2018 il Tribunale Federale della FIP si è pronunciato sul reclamo proposto da un'affiliata che richiedeva l'annullamento e/o l'inefficacia del tesseramento di un'atleta minorenni in favore di altra società nonostante la reclamante avesse già provveduto al rinnovo dello stesso. Il Tribunale ha rigettato il ricorso per effetto di quanto previsto dall'art. 18 del R.E.T. secondo cui *"gli atleti appartenenti alle categorie giovanili per i quali non è possibile richiedere il tesseramento per decorrenza dei termini, purché mai tesserati in precedenza, possono ottenere un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo di autorità od al trasferimento ad altra società"*.

DECISIONI C.O.N.I.

-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Con Decisione n. 10 del'8.03.2018 - Estinzione del procedimento disciplinare

Con Decisione n. 10 del'8 marzo 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è espresso in ordine all'eccezione sollevata dai ricorrenti relativa all'avvenuta estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di cui all'art. 76 del Regolamento FIR. Il Collegio, accogliendo i ricorsi dei tesserati ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare con effetti a far data dall'avvio dell'azione disciplinare precisando che *"Come è noto, l'art. 38 CGS dispone, al 1° comma, che "Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 2", e, al 4° comma, che se detto termine non è osservato "il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone". Analoga disposizione è ripetuta all'art. 76, 1° e 4° comma, del Regolamento di Giustizia della FIR."*

-APPROFONDIMENTI

Il premio alla carriera

a cura dell'Avv. Guido Del Re

DISCIPLINA DEL PREMIO ALLA CARRIERA - Il premio alla carriera è tra gli strumenti creati dall'ordinamento sportivo per incentivare lo sviluppo dei settori giovanili. Alla base della piramide sportiva del sistema italiano vi sono i settori giovanili, l'attività delle scuole calcio e delle squadre della LND. Queste creano una vera linfa che si pone alla base della piramide "calcio".

La disciplina del premio alla carriera è rintracciabile all'interno delle NOIF (Norme Organizzative Interna alla Federazione). In particolare l'art. 99 NOIF, dispone che il calciatore esordiente in serie A, Nazionale o Nazionale Under 21 determina il diritto della società LND oppure settore giovanile, che lo ha tesserato dal 12 al 18 anno di età di ottenere un premio. L'ammontare che viene percepito dalla società è di euro 18.000,00 a stagione.

La procedura per ottenere il compenso è dettagliatamente definita dalla normativa richiamata.

La società richiedente il premio dovrà inviare una richiesta di certificazione del premio alla Commissione Premi presso la FIGC, che ha sostituito il vecchio ufficio Lavori e Premi della FIGC.

La richiesta deve contenere i tesseramenti dell'epoca o l'estratto dei tesseramenti presenti nell'archivio del Comitato Regionale di appartenenza. In caso di mancanza di tali documenti si potrà ovviare con un'autodichiarazione del calciatore, corroborata da documenti che provino il tesseramento dello stesso presso la società richiedente.

La Commissione premi certifica quanto richiesto e provvede a notificare alla società l'esito dell'istruttoria.

La società che ha formato il calciatore potrà ricevere il pagamento di tale somma, anche dalla Lega di appartenenza della società condannata al pagamento. Avverso tale decisione, la società soccombente, potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla sua notifica, alla Commissione Vertenze Economiche.

Tale istituto si pone in linea con quanto definito dall'ordinamento internazionale, in particolare il Regolamento status e trasferimenti dei calciatori FIFA che, nel disciplinare i meccanismi di "indennità di formazione" e "contributo di solidarietà", individua quale periodo rilevante della formazione di un atleta quello che decorre a partire dalla stagione del compimento del 12° anno di età.

LE ULTIME DALLA GIURISPRUDENZA - In materia di Premio alla Carriera la giurisprudenza si è espressa in riferimento alle questioni: della durata del tesseramento ed in quale campionato debba esordire il calciatore. In merito alla durata, il Tribunale Federale Sezione Vertenze Economiche ha ribadito la necessità di un tesseramento annuale e che l'esordio debba avvenire in una partita ufficiale e non in un incontro amichevole con altra selezione italiana (cfr. BIRASCHI/AVELLINO/ TOR DE CENCI).

IL VIVAIO PUO' ESSERE LA VOLTA - Come abbiamo visto alle volte avere un buon settore giovanile è sinonimo di introiti o derivanti dall'addestramento del calciatore.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

Diritti Tv Serie

Come riporta "La Repubblica", sono due le opzioni in gioco. La prima: una suddivisione "innovativa" per prodotto da dare in esclusiva a chi ha più soldi, un po' come avviene per la Premier League. La seconda: una suddivisione "tradizionale" per piattaforma, in modo da tutelare tutti i soggetti sul mercato e i loro clienti.

Nel primo caso, Sky si è detta pronta a «soddisfare le aspettative dei presidenti», che ora sono quelle di Mediapro, ovvero mettere quasi un miliardo di euro sul piatto. Nel secondo caso, Mediapro proporrebbe invece una struttura di bando simile che non incontrerebbe però lo stesso favore da parte dell'emittente satellitare, considerato soprattutto l'accordo rivoluzionario Sky-Mediaset.

Milanesi e financial fair play

Inter e Milan sono attese dall'Uefa a Nyon. I vertici delle società milanesi nelle prossime settimane voleranno in Svizzera per incontrarsi con il CFCB, l'Organo di Controllo Finanziario per Club della federazione europea: al centro il discorso Fair Play Finanziario.

Situazioni diverse per i club meneghini. L'Inter è attesa da un incontro (fissato intorno a metà aprile) per la verifica sui conti della stagione 2016/17: l'Uefa non ha ancora confermato se la società nerazzurra ha rispettato o meno i paletti stabiliti nel settlement agreement firmato nel 2015. «La perdita di esercizio risulta soddisfare i criteri stabiliti dal Financial Fair Play per l'anno fiscale 2016/17 (in attesa di approvazione formale da parte della UEFA)», aveva fatto sapere il club in seguito all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 da parte dell'assemblea degli azionisti.

Zhang Jindong ed Erick Thohir (Foto Insidefoto.com)

Nell'incontro, gli "ispettori" dell'Uefa (che è rimasta in contatto con il club nel corso dei mesi) vorranno verificare di persona alcuni elementi, per poi dare il giudizio definitivo nelle settimane successive, probabilmente a inizio maggio. Tuttavia, alcuni paletti resteranno anche per il 2018: per rimanere entro la soglia massima di un break even deficit aggregato di 30 milioni, il club nerazzurro dovrà pertanto chiudere in pareggio (ma solo ai fini del regolamento Uefa) anche l'esercizio in corso.